



Provincia di Bergamo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



* R D 1 5 0 0 0 2 1 2 8 *

Ambiente
Autorizzazione Unica Ambientale

COPIA

Numero: **2128** / Reg. Determinazioni
Registrata in data **20/10/2015**

Dirigente: **CONFALONIERI DOTT. CLAUDIO**

OGGETTO:

DPR 13.03.2013 N. 59, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA "ERCA S.P.A.",
VIA PARDEGNONE N. 5/7 IN COMUNE DI GRASSOBBIO, BG.

N.ro 165 / interno del
provvedimento dirigenziale

Inviata al Presidente in data

CC/SAM/CP

N. 2128 del Registro delle
Determinazioni
data 20 OTT. 2015

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale - AUA

OGGETTO: DPR 13.03.2013 N.59, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA
"Erca S.p.A.", Via Pardegnone n. 5/7 in comune di Grassobbio, Bg.

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 16 del mese di OTTOBRE dell'anno
duemilaquindici.

IL DIRIGENTE Dott. Claudio Confalonieri

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente n. 19 del 27 febbraio 2014, con il quale
è stato confermato l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 1
marzo 2014 e fino al 31 dicembre 2015, in base al nuovo assetto organizzativo,
definito con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 46 del 17 febbraio 2014;

VISTO il DPR n. 59 del 13.03.2013, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica
Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad
Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge
9.02.2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.04.2012, n.35;

VISTE:

- la domanda, presentata in data 23.12.2014, al SUAP del Comune di
Grassobbio, dal Sig. Percassi Romano in qualità di legale rappresentante della



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)

ditta "Erca S.p.A." con sede legale ed insediamento in Comune di GRASSOBBIO, VIA Pardegnone rispettivamente al civico 5/7 e 7D;

- la nota, prot. n. 3743 del 16.01.2015, con cui il SUAP del Comune di Grassobbio ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/9090 ed ha trasmesso la sopracitata domanda, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR n.59 del 13.03.2013 per il seguente titolo abilitativo:
 - o autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche.

RILEVATO dall'istanza presentata che la ditta:

- svolge attività di stoccaggio prodotti chimici finiti (codice ATECO 20.59.40);
- ha dichiarato che l'attività non è soggetta a VIA ai sensi del D.Lvo 152/06 e s.m.i. e che non è soggetta ad AIA.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- l'art. 124 del sopra citato Decreto, in materia di autorizzazione agli scarichi;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/06 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- la LR 16/99 e s.m.i. "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA";
- la Legge 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il DPR del 7.09.2010 n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.";

DATO ATTO che l'istanza AUA riguarda esclusivamente il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RICHIAMATE

- la Circolare Regionale n.19 del 05.08.2013 "primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale";
- la Circolare Ministeriale n. 49801 del 07.11.2013 "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59";
- la D.G.R. n. 1840 del 16/05/2014 "indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)".

DATO ATTO che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue industriali, delle acque



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Claudio Confalonieri)

di prima pioggia e di lavaggio aree esterne in pubblica fognatura ai sensi del D. Lgs 152/06 e dell'art. 48 comma 2 lettera i) della LR 26/2003;

CONSIDERATO, alla luce delle disposizioni regionali, che per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio aree esterne, l'istruttoria di competenza dell'Ufficio d'Ambito Provinciale, costituisce un endoprocedimento dell'AUA;

VISTA l'istruttoria tecnica, trasmessa dal Dirigente dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, pervenuta in atti con prot. prov. n. 72708 del 16.09.2015, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

RILEVATO che la citata istruttoria si è conclusa favorevolmente;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 5 marzo 2015 nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

DETERMINA

1. di autorizzare ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 59 del 13.03.2013 il legale rappresentante dell'Impresa "Erca S.p.A." con sede legale ed insediamento in via Pardegnone rispettivamente al n. 5/7 e 7/D in comune di Grassobbio, a scaricare in pubblica fognatura acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegata istruttoria dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che l'Azienda debba adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali nuovi provvedimenti di legge;
3. di trasmettere al SUAP del Comune di Grassobbio copia del presente provvedimento, per consentire, come disposto dall'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013, la notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta e la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
4. di stabilire che :
 - a) eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia di Bergamo per il tramite del SUAP del Comune di Grassobbio;
 - b) siano sottoposte a preventiva nuova autorizzazione unica ambientale le modifiche sostanziali degli impianti, delle emissioni, degli scarichi o il trasferimento in altra unità produttiva, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore;
 - c) che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha la durata di 15 (quindici) anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo, al SUAP competente;



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Confalonieri

5. di dare atto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, l'autorità competente potrà procedere ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
 - a. alla diffida,
 - b. alla diffida con contestuale sospensione dell'attività,
 - c. alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto;
6. di demandare all'Ufficio d'Ambito la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo relativamente allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
7. di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, disposizioni e nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza (D.Lgs. 81/2008), igienico-sanitario ecc, in tale ambito, qualora si configurasse la necessità di eseguire opere edilizie, prima della loro esecuzione dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune di Grassobbio.
9. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data della sua assunzione e che le prescrizioni in essa contenute diventino cogenti per la ditta dalla data della notifica alla stessa del presente atto da parte del SUAP;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., e al D.Lgs n. 104/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Claudio Confalonieri

